

Comune di TREZZANO ROSA
Prov. di Milano

Regolamento
"per l'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME
CONTENUTE NEI
REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI"

Il Sindaco
Sergio CAGLIANI

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Montanari

Adottato con deliberazione C.C. n. 13 del 26.3.2002

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME CONTENUTE NEI
REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI**

**Art. 1
(oggetto del regolamento)**

Ferme restando le norme in tema di procedimento sanzionatorio amministrativo derivante in particolare dall'art. 10 della legge 689/81, il presente regolamento determina il limite minimo e massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie inerenti le violazioni a regolamenti ed ordinanze Comunali in modo da adeguare tutti i regolamenti del Comune;

- Il presente regolamento non si applica ai regolamenti e alle materie urbanistiche e finanziarie delle parti in cui prevedono sanzioni diverse dai limiti minimo e massimo previsti dall'art. 10 L. 689/81;
- sono confermate le modalità ed i sistemi sanzionatori previsti nel regolamento di Polizia Urbana nel quale sono definite le sanzioni in misura ridotta ed il loro aggiornamento automatico biennale con i dati ISTAT.

**Art. 2
(importo delle sanzioni)**

Per la violazione a regolamenti e ordinanze si applicano le seguenti sanzioni:

- mancata o ritardata comunicazione di dati o informazioni e mancata o ritardata presentazione di denunce previste come obbligatorie da atti normativi: **da 25 a 150 €;**
- inottemperanza a prescrizioni (obblighi – divieti – limitazioni): **da 50 a 300 €;**
- svolgimento di attività senza titolo o comunicazioni preventive quando previste: **da 75 a 450 €;**
- in tutti gli altri casi: **da 50 a 300 €.**

**ART. 3
(devoluzione dei proventi)**

I proventi derivanti dall'accertamento di violazione a regolamenti Comunali ed Ordinanze Sindacali sono devoluti al Comune; le somme sono riscosse solo in via ordinaria.

ART. 4
(Procedure e accertamenti)

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si farà riferimento alle procedure stabilite dalla Legge 689/81 ed alle sue successive integrazioni e/o modificazioni in particolare (CAP. I sez. I – II) ai principi di legalità, alle procedure di accertamento e notificazione riguardanti le parti riferibili alle violazioni dei regolamenti e ordinanze comunali sostituendo tutte le volte la parola “IL SINDACO” con “IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI SETTORE” ed “IL PRETORE” con il “GIUDICE DI PACE” e con esso alle sue nuove attribuzioni di giudizio, procedimento, esecuzioni e ricorsi, previste dalla L. 28.08.2000 N. 274.

ART. 5
(entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.